SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Università di Modena

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 212/L

LEGGE 8 ottobre 1997, n. **352.**

Disposizioni sui beni culturali.

97G0387

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1997.

Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le direzioni provinciali del lavoro di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) e Vibo Valentia.

97A8074

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 251.271.600 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2281/FPC del 10 giugno 1992 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Adrano in provincia di Catania. (Ordinanza n. 2670).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2281/FPC del 10 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 20 giugno 1992, con la quale è stata assegnata al comune di Adrano (Catania) la somma di L. 1.300.000.000 per assicurare gli interventi tesi alla eliminazione del pericolo incombente a seguito di movimento franoso in località Rocca Giambruno del comune stesso;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 1.048.728.400 ed una conseguente somma residua di L. 251.271.600;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 251.271.600 assegnata al comune di Adrano (Catania) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2281/FPC del 10 giugno 1992, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8144

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 279.973.265 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2269/FPC del 12 maggio 1992 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Scaletta Zanclea in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2671).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2269/FPC del 12 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana n. 115 del 19 maggio 1992, con la quale è stata assegnata alla prefettura di Messina la somma di L. 2.600.000.000 per assicurare gli interventi tesi alla eliminazione del pericolo incombente in località Salita e Scaletta Superiore nel comune di Scaletta Zanclea (Messina);

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 2.320.026.735 ed una conseguente somma residua di L. 279.973.265;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 279.973.265 assegnata alla prefettura di Messina con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2269/FPC del 12 maggio 1992, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8145

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 31.110.620 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 245 di repertorio del 19 marzo 1992 concernente ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 2672).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 245 di repertorio del 19 marzo 1992, con il quale è stata assegnata alla regione Siciliana ufficio del genio civile di Siracusa la somma di L. 1.000.000.000 per l'esecuzione degli interventi tesi alla eliminazione del pericolo incombente sul massiccio calcareo che sovrasta la circonvallazione nord del comune di Palazzolo Acreide (Siracusa);

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 968.889.380 ed una conseguente somma residua di L. 31.110.620;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 31.110.620 assegnata alla regione Siciliana ufficio del genio civile di Siracusa con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 245 di repertorio del 19 marzo 1992, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8146

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 116.826.755 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 401 di repertorio del 23 giugno 1993. (Ordinanza n. 2673).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 401 di repertorio del 23 giugno 1993, con il quale è stata assegnata all'ufficio del genio civile regionale di Messina la somma di L. 350.000.000 per l'esecuzione di sondaggi geognostici strumentali, sondaggi elettrici e prove in sito e di laboratorio a premessa di un intervento di urgenza in località Tremonti-Ritiro;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 233.173.245 ed una conseguente somma residua di L. 116.826.755;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 116.826.755 assegnata all'ufficio del genio civile regionale di Messina con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 401 di repertorio del 23 giugno 1993, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8147

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 9.058.500 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1300 di repertorio del 23 dicembre 1991 concernente ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Capistrello in provincia di L'Aquila. (Ordinanza n. 2682).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1300 di repertorio del 23 dicembre 1991, con il quale è stata assegnata al comune di Capistrello (L'Aquila) la somma di L. 1.500.000.000

per l'esecuzione degli interventi necessari alla sistemazione dei pendii, tesi all'eliminazione del pericolo incombente sul centro abitato;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 1.490.941.500 ed una conseguente somma residua di L. 9.058.500;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 9.058.500 assegnata al comune di Capistrello (L'Aquila) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1300 di repertorio del 23 dicembre 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A8148

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 5.286.595 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1312 di repertorio del 23 dicembre 1991 concernente ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Villa S. Maria in provincia di Chieti. (Ordinanza n. 2683).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1312 di repertorio del 23 dicembre 1991, con il quale è stata assegnata al comune di Villa S. Maria (Chieti) la somma di L. 3.000.000.000 per assicurare la continuità dell'intervento di consolidamento della parete rocciosa sovrastante l'abitato;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 2.994.713.405 ed una conseguente somma residua di L. 5.286.595;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 5.286.595 assegnata al comune di Villa S. Maria (Chieti) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1312 di repertorio del 23 dicembre 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A8149

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 luglio 1997, n. 353.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza del Ministero della sanità sottratti al diritto di accesso.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella seduta del 6 giugno 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunaza della sezione consultiva per gli atti normativi del 18 giugno 1997;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 7 agosto 1997, n. 301/AG.191/1654;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero della sanità, o comunque rientranti nella relativa disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) atti e documenti istruttori, relativi alla preparazione di riunioni e di accordi internazionali, sino alla definitiva conclusione e approvazione ufficiale dell'atto o documento;

b) documenti che le organizzazioni internazionali cui l'Italia partecipa definiscono segreti, riservati o confidenziali.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'articolo 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi e imprese, salva per costoro la garanzia della visione degli atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l'accesso:

a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;

b) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;

d) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o a procedimenti di selezione e reclutamento del personale ovvero documenti attinenti a riconoscimenti di titoti professionali conseguiti all'estero, fino ad esaurimento delle procedure;

e) documentazione matricolare concernente situazioni private del personale dipendente e del personale sanitario a rapporto convenzionale con il Ministero della sanità;

f) documentazione concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

g) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione e decadenza dall'impiego;

h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

i) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;

l) atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilità dirigenziale, amministrativa, contabile e penale, nonché rapporti e denunce agli organi giudiziari ed agli uffici di procura presso la Corte dei conti;

m) documentazione riguardante inchieste ispettive ovvero indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti, o sull'attività di enti pubblici e privati su cui questa Amministrazione esercita forme di vigilanza.

Ciò vale sia per le richieste e le indagini condotte d'ufficio sia per quelle avviate su segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari. Durante la fase istruttoria l'esclusione è assoluta;

n) documenti relativi a procedure concorsuali per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonché atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza della impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso è consentito mediante estratto esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa od ente richiedente.

A conclusione delle procedure suddette è consentito l'accesso ai documenti nel rispetto di quanto stabilito dalla successiva lettera *o)*;

o) documentazione relativa all'attività di studio, professionale, industriale (ivi incluse le fasi di analisi, ricerca, sperimentazione e produzione), nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

p) atti relativi al riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e di diritto privato e della alta specialità delle aziende ospedaliere e atti relativi al riconoscimento giuridico degli enti morali, durante la fase istruttoria;

q) documentazione ed atti relativi ai provvedimenti di approvazione dei regolamenti degli enti ed ospedali ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, durante la fase istruttoria;

r) nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 4.

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono all'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale.

Art. 5.

Documenti accessibili

1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2 e 3 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di differimento sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1997
Registro n.1 Sanità, foglio n. 433

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizoni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrive il testo del relativo art. 24:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti all'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informativi avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono esere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione specifica e individuata alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici».

— Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materia giuridico-amministrativa e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

— Il testo del comma 12 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità».

Nota all'art. 5:

— Per il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

97G0386

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 settembre 1997.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Umberto Carpi e on. Salvatore Ladu.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 e 22 maggio 1996 con i quali, rispettivamente, il dott. Pier Luigi Bersani è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il sen. Umberto Carpi e l'on. Salvatore Ladu sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1996 con cui al dott. Pier Luigi Bersani è stato conferito inoltre l'incarico per il turismo;

Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di direzione politico-amministrativa, nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti in data 1° luglio 1996, registro n. 1, Industria, foglio n. 166, con cui si è provveduto alla delega di alcune attribuzioni del Ministro ai predetti Sottosegretari di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997, recante il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di riformulare la predetta delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato anche alla luce delle modifiche intervenute nell'ordinamento degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi, gli atti (ivi comprese le circolari) contenenti direttive generali, le risposte a quesiti involgenti questioni di principio, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero, gli atti di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria e di nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza per le procedure di cui alla legge 1° agosto 1986, n. 430, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 95, e gli altri atti non di competenza dirigenziale per le medesime procedure di cui alla legge n. 95/1979, gli atti di nomina degli arbitri, nonché le designazioni di rappresentanti ministeriali, gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare e vengono assegnate le relative risorse finanziarie, gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali.

2. Restano altresì riservati alla competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica, nonché il potere di annullamento, di revoca o riforma degli atti emanati dai dirigenti e le funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

3. Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e successive modificazioni e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474, nonché le competenze rinvenienti dalle attribuzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1993, n. 202.

Art. 2.

1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Umberto Carpi è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della Direzione generale degli affari generali;

della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, limitatamente al settore dell'energia;

della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, limitatamente al settore del commercio e dei servizi;

della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato;

della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ivi compresi in particolare gli adempimenti in materia di agevolazioni alle attività produttive nel Mezzogiorno (legge 1° marzo 1986, n. 64) di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 22 ottobre 1992 come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e gli adempimenti in tema di agevolazioni alle attività produttive insediate nelle aree del cratere del terremoto del novembre 1980 di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, rinvenienti nella competenza di questo Ministero ai sensi dell'art. 5, comma 2 e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno;

Art. 3.

1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Salvatore Ladu è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, limitatamente al settore delle miniere;

della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, limitatamente al settore delle assicurazioni;

del Dipartimento per il turismo.

Art. 4.

1. I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti le competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.

2. Con appositi provvedimenti si potrà, di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali e i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo.

Art. 5.

1. In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede è delegata la competenza del Sottosegretario assente.

Art. 6.

1. L'Ufficio di gabinetto coordina i rapporti tra Direzioni generali e Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni ad essi delegate.

Roma, 17 settembre 1997

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 208

97A8150

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 luglio 1997.

Criteri e procedure per l'ammissione delle aziende pubbliche di trasporto al fondo per l'acquisto di autobus.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

Visto l'art. 29-*bis* della richiamata legge n. 30/1997, il quale prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo di lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per agevolare l'acquisto da parte delle aziende pubbliche di trasporto di automezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale, a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati;

Considerato che occorre definire, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 29-*bis*, i criteri e le procedure per l'ammissione a detto contributo e per la relativa erogazione;

Decreta:

Art. 1.

Alle aziende e società di enti locali e/o delle regioni, ai servizi gestiti direttamente dagli enti locali, nonché alle gestioni governative di servizi ferroviari e automobilistici integrativi e sostitutivi, che acquistino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e sino al 31 dicembre 1998, autobus di linea per il trasporto pubblico locale e che consegnino al competente ufficio della M.C.T.C. la targa ed i documenti di circolazione di analoghi automezzi, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1982, di proprietà dell'azienda da almeno sei mesi antecedenti la data del 1° marzo 1997, o ad esse trasferiti per effetto delle trasformazioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o per acquisizione a qualunque titolo di altre aziende di trasporto pubblico locale, è riconosciuto un contributo pari al dieci per cento del prezzo d'acquisto lordo per ciascun autobus ammesso al contributo. I veicoli dismessi non possono essere rimessi in circolazione in Italia.

Art. 2.

Per l'ammissione al contributo le aziende di cui all'art. 1 dovranno presentare alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, via G. Caraci, 36 - 00157 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il programma sottoscritto dal legale rappresentante dal quale risultino il numero degli acquisti con i relativi prezzi lordi presunti e le corrispondenti rottamazioni che si intendono effettuare a decorrere dal 1° marzo 1997 e sino al 31 dicembre 1997, nonché nell'anno 1998.

Art. 3.

Tenuto conto dei programmi di cui al precedente art. 2, sulla base delle percentuali derivanti dal numero di autobus che ciascuna azienda ha in programma di acquistare e dei relativi prezzi lordi, in sede di prima assegnazione verrà stabilito con provvedimento dirigenziale per ciascuna azienda medesima il numero di autobus ammessi al contributo, con arrotondamento all'unità superiore per i punti decimali dopo la virgola maggiori dello 0,50 per cento e garantendo comunque un autobus se la percentuale è inferiore allo 0,51 per cento.

Art. 4.

Il prezzo di acquisto deve risultare dalla fattura trasmessa in copia autenticata alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, unitamente all'istanza di ammissione al contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, con allegata la documentazione dell'avvenuta consegna, presso il competente ufficio della M.C.T.C., della targa e del documento di circolazione dell'analogo automezzo.

Art. 5.

Alla scadenza del citato termine del 31 dicembre 1998, sulla base delle documentazioni di cui all'art. 4, si procederà all'assegnazione, in misura proporzionale, secondo i criteri di cui al precedente art. 3, dei contributi residui.

Il presente dcreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il Ministro: BURLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 315

97A8151

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 settembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Jorge Torre Santos;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli spagnoli;

Considerata l'attività di ricerca svolta dall'interessato;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Licenciado» in geografia e storia, conseguito in Spagna dal dott. Jorge Torre Santos nato a Villablino (Spagna) il 28 febbraio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

Il direttore: CIVELLO

97A8152

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento;

Vista la delibera del 9 giugno 1997, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 11 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 11 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 11.

(Omissis).

Comma 2.

Le cariche amministrative assunte nell'Ente Fondazione sono incompatibili con l'appartenenza agli organi statutari degli Enti che, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, effettuano le designazioni per il consiglio di amministrazione della Fondazione; fanno eccezione i membri cooptati ai sensi del penultimo comma dell'art. 8.

(Omissis).

97A8154

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° agosto 1997.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane per i mutui contratti nel 1997.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale ha posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sulle quote non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti, secondo le modalità ivi indicate;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41 del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 1997, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1998 apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 1997 dagli enti locali previsto dall'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 1998 alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali in originale ed una copia autentica. Esso deve essere redatto esclusivamente a macchina negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste, sul modello fornito da questo Ministero nel formato cm 21 × 29,7.

Le prefetture cureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine del 31 marzo 1998.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1997

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

PAG. 1

TIPO FRONT

DENOMINAZIONE ENTE

TIPO ENTE: C / AP / CM

PROV.

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto degli art.li 44 e 46, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo dell' 11 giugno 1996, n. 336.

IL RAGIONIERE
(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO
(Sig. ....)

LUOGO

DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... Rate mutui ammessi (campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a .... , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE
(Sig. ....)

IL PREFETTO
(Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 1997 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD. PP.,
DALL' INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS1		AP		
		CM	VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE	

DESCRIZIONE				
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROGR.VO 1	CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTI O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6 / FINE AMM.TO 7 / NUMERO ANNI 8		ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30

DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c) d)	6 / 7 / 8		27	30

DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c) d)	6 / 7 / 8		27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 1997 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD. PP.,
DALL' INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS2		AP		
		CM	VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE	

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 1997
RIEPILOGO TOTALI

PAG.		DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
TIPO	TOT		C / AP / CM		

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

A) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A + B + C + D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

97A8153

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Macchia» a r.l., in Piteglio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «La Macchia» a r.l., con sede in Piteglio (Pistoia), dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «La Macchia» a responsabilità limitata, con sede in Piteglio (Pistoia), via Pian del Melo, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Ersoch in data 24 febbraio 1979, rep. n. 5268, registro imprese n. 4692, B.U.S.C. n. 699/167877, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 2 ottobre 1997

Il direttore: CARUSO

97A8105

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Valtrasport» a r.l., in Montecatini Terme.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Valtrasport» a r.l., con sede in Montecatini Terme (Pistoia), dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Valtrasport» a responsabilità limitata, con sede in Montecatini Terme (Pistoia), via U. da Montecatini, 2, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Ersoch in data 20 aprile 1991, rep. n. 40225, registro imprese n. 13520, B.U.S.C. n. 936/253709, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 2 ottobre 1997

Il direttore: CARUSO

97A8106

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Silenia», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29:

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Silenia», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 19 giugno 1973, rep. n. 18317, registro società n. 3823, tribunale di Taranto.

Taranto, 2 ottobre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A8107

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Roma», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 24 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Roma», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Salvatore Mobilio in data 14 aprile 1983, rep. n. 67396, registro società n. 6387, tribunale di Taranto.

Taranto, 2 ottobre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A8108

DECRETO 3 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Valcas» a responsabilità limitata, in Latina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Valcas» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Morelli in data 2 dicembre 1994, rep. n. 7911, reg. soc. 21522, BUSC n. 3247/269877, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 3 ottobre 1997

Il direttore: D'INCERTOPADRE

97A8109

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità - Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Finanziamento di un progetto della regione Emilia-Romagna. (Deliberazione n. 135/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, il quale all'art. 3, quarto comma, dispone «sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento» e che, altresì, dispone che «la ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/95;

Vista la propria deliberazione in data 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale sono state revocate e riassegnate, ai sensi del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1996, convertito dalla legge n. 34/1996, lire 413.427 milioni, di cui 137.750 milioni in favore della regione Toscana, 64.029 milioni in favore della regione Emilia-Romagna e 51.000 milioni in favore della regione Lombardia;

Considerato che, a valere sull'assegnazione disposta in favore della regione Toscana, sono state ammesse a finanziamento, con la citata deliberazione del 21 marzo 1997, opere per l'intero importo di lire 137.750 milioni, mentre per la regione Emilia-Romagna, a fronte di un'assegnazione di lire 64.029 milioni, è stato ammesso a finanziamento un intervento per lire 30.500 milioni;

Vista l'istanza di ammissione a finanziamento presentata dalla regione Emilia-Romagna, relativa al completamento dell'ospedale di base di S. Giovanni in Persiceto (Bologna);

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle risorse assegnate alla regione Emilia-Romagna con la deliberazione del 21 marzo 1997 citata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento relativo al completamento dell'ospedale di base di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per un mutuo a carico dello Stato di lire 8.529 milioni, al netto della quota del 5% a carico della regione.

Restano a carico della regione Emilia-Romagna gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

97A8155

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Modificazione alla delibera CIPE 21 dicembre 1993 per variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS. Legge 5 giugno 1990, n. 135, della regione Lombardia e finanziamento dei relativi progetti. (Deliberazione n. 136/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Vista la propria deliberazione in data 12 luglio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1996, con la quale è stato ammesso a finanziamento — a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Lombardia — il progetto dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Policlinico S. Matteo di Pavia, relativo all'ampliamento ed alla ristrutturazione della clinica di malattie infettive, per un importo di lire 33.458.903.278;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la deliberazione in data 31 maggio 1996, n. 13990, con la quale la regione Lombardia ha modificato il proprio programma di interventi per la lotta all'AIDS sia per gli interventi di edilizia che per i laboratori, ridefinendo i relativi costi nei limiti della spesa prevista dalla citata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la relazione del Ministro della sanità, trasmessa con nota n. 100/SCPS/6.9706 del 4 agosto 1997, con la quale si propone al CIPE di approvare il programma di interventi, come rideterminato dalla regione Lombardia;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Lombardia, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità con la sopracitata nota n. 100/SCPS/6.9706 del 4 agosto 1997;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. È approvato, a modifica della tabella allegata alla deliberazione del 21 dicembre 1993 richiamata in premessa, il riallineamento del programma della regione Lombardia, relativo ai seguenti interventi urgenti per la lotta all'AIDS, secondo gli importi di seguito indicati:

Progetti	Importi lire
Ristrutturazione, sopralzo, ed ampliamento dell'attuale padiglione infettivi dell'ospedale «Spedali civili» di Brescia	36.123.028.181
Ristrutturazione ed ampliamento edifici infettivi dell'ospedale di Busto Arsizio (Varese)	9.392.040.372
Costruzione edificio e ristrutturazione esistente padiglione dell'ospedale S. Anna di Como da destinare a nuovo reparto malattie infettive	13.727.052.321
Ristrutturazione ed ampliamento padiglione malattie infettive dell'ospedale «Istituti ospedalieri» di Cremona	9.492.801.800
Costruzione padiglione malattie infettive presso l'ospedale di Legnano (Milano)	10.463.989.947
Ristrutturazione ed ampliamento esistente padiglione ex maternità dell'ospedale Maggiore di Lodi per l'attivazione di un nuovo reparto di malattie infettive	9.413.732.371
Costruzione del reparto malattie infettive presso l'ospedale «Carlo Poma» di Mantova	10.287.000.000
Costruzione nuovo edificio per malattie infettive presso l'ospedale di Melegnano (Milano)	17.801.470.980
Ristrutturazione reparto ostetricia della clinica pediatrica «De Marchi» e del reparto ginecologia della «Clinica Mangiagalli» dell'azienda ospedaliera «Istituti clinici di perfezionamento» di Milano	1.723.135.024
Ristrutturazione ed ampliamento padiglione infettivi dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano	51.203.062.883
Completamento nuovo padiglione malattie infettive e ristrutturazione dell'esistente presso l'ospedale «L. Sacco» di Milano	25.009.506.923
Costruzione reparto infettivi presso l'ospedale «S. Paolo» di Milano	15.986.445.690
Costruzione reparto malattie infettive presso l'ospedale «S. Gerardo dei Tintori» di Monza (Milano)	16.257.625.739
Ampliamento e ristrutturazione clinica malattie infettive del policlinico S. Matteo di Pavia	33.458.903.278
Ristrutturazione parziale VI padiglione dell'ospedale di Sondalo (Sondrio) per la creazione di un reparto malattie infettive	8.862.886.024
Ristrutturazione di un edificio presso l'ospedale di Sondrio per la creazione di un day hospital per malati di AIDS	722.807.253
Ampliamento e ristrutturazione del reparto malattie infettive presso l'ospedale di Treviglio (Bergamo)	8.516.103.769
Ristrutturazione, ampliamento e sopralzo del padiglione malattie infettive dell'ospedale «Macchi» di Varese	13.612.403.665

2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, i progetti anzidetti — ad eccezione dell'intervento relativo al policlinico S. Matteo di Pavia, già ammesso a finanziamento con deliberazione del 12 luglio 1996, citata in premessa — sono ammessi a finanziamento secondo gli importi di seguito indicati:

Progetti	Costo complessivo lire	Mutuo a carico dello Stato lire
Ristrutturazione, sopralzo, ed ampliamento dell'attuale padiglione infettivi dell'ospedale «Spedali civili» di Brescia	36.123.028.181	0 (*)
Ristrutturazione ed ampliamento edifici infettivi dell'ospedale di Busto Arsizio (Varese)	9.392.040.372	9.392.040.372
Costruzione edificio e ristrutturazione esistente padiglione dell'ospedale S. Anna di Como da destinare a nuovo reparto malattie infettive	13.727.052.321	0 (*)
Ristrutturazione ed ampliamento padiglione malattie infettive dell'ospedale «Istituti ospedalieri» di Cremona	9.492.801.800	0 (*)
Costruzione padiglione malattie infettive presso l'ospedale di Legnano (Milano)	10.463.989.947	10.463.989.947
Ristrutturazione ed ampliamento esistente padiglione ex maternità dell'ospedale Maggiore di Lodi per l'attivazione di un nuovo reparto di malattie infettive	9.413.732.371	6.819.757.167 (*)
Costruzione del reparto malattie infettive presso l'ospedale «Carlo Poma» di Mantova	10.287.000.000	0 (*)
Costruzione nuovo edificio per malattie infettive presso l'ospedale di Melegnano (Milano)	17.801.470.980	17.801.470.980

Progetti	Costo complessivo lire	Mutuo a carico dello Stato lire
	—	—
Ristrutturazione reparto ostetricia della clinica pediatrica «De Marchi» e del reparto ginecologia della «Clinica Mangiagalli» dell'azienda ospedaliera «Istituti clinici di perfezionamento»	1.723.135.024	0 (*)
Ristrutturazione ed ampliamento padiglione infettivi dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano	51.203.062.883	51.203.062.883
Completamento nuovo padiglione malattie infettive e ristrutturazione dell'esistente presso l'ospedale «L. Sacco» di Milano	25.009.506.923	0 (*)
Costruzione reparto infettivi presso l'ospedale «S. Paolo» di Milano	15.986.445.690	15.986.445.690
Costruzione reparto malattie infettive presso l'ospedale «S. Gerardo dei Tintori» di Monza (Milano)	16.257.625.739	16.257.625.739
Ristrutturazione parziale VI padiglione dell'ospedale di Sondalo (Sondrio) per la creazione di un reparto malattie infettive	8.862.886.024	8.862.886.024
Ristrutturazione di un edificio presso l'ospedale di Sondrio per la creazione di un day hospital per malati di AIDS	722.807.253	722.807.253
Ampliamento e ristrutturazione del reparto malattie infettive presso l'ospedale di Treviglio (Bergamo)	8.516.103.769	8.516.103.769
Ristrutturazione, ampliamento e sopralzo del padiglione malattie infettive dell'ospedale «Macchi» di Varese	13.612.403.665	0 (*)

(*) Al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 308

97A8156

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Fondo sanitario nazionale anno 1997. Ripartizione quota in conto capitale. (Deliberazione n. 138/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il comma 4 dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 502/1992 che prevede, tra l'altro, che il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicuri quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate e carenti di strutture pubbliche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997) che ha determinato la quota del Fondo sanitario nazionale 1997 per la parte in conto capitale in lire 400 miliardi;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato previsto che le regioni possono destinare le disponibilità assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico;

Visto il parere della conferenza Stato-regioni espresso in data 31 luglio 1997;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 luglio 1997;

Delibera:

Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1997 - parte conto capitale, pari a lire 400 miliardi, è accantonata, in attesa di ulteriori proposte di riparto da parte del Ministro della sanità, la somma di lire 15 miliardi.

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1997 - parte in conto capitale, sono assegnate alle regioni interessate le seguenti somme:

lire 340 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico;

lire 45 miliardi per il riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate e con carenza di strutture pubbliche.

Detti importi sono ripartiti secondo la tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 310

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE 1997
PARTE IN CONTO CAPITALE
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazioni anno 1997	Quota per riequilibrio	Totale
Piemonte	30.155	—	30.155
Lombardia	62.751	—	62.751
Veneto	31.170	—	31.170
Liguria	11.661	—	11.661
Emilia-Romagna	27.593	—	27.593
Toscana	24.772	—	24.772
Umbria	5.807	—	5.807
Marche	10.147	—	10.147
Lazio	36.576	—	36.576
Abruzzo	8.934	5.689	14.623
Molise	2.330	1.485	3.815
Campania	40.517	25.803	66.320
Puglia	28.708	—	28.708
Basilicata	4.284	2.728	7.012
Calabria	14.595	9.295	23.890
Totale	340.000	45.000	385.000

97A8157

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Fondo sanitario nazionale 1997 - Parte corrente e in conto capitale. Finanziamento agli Istituti zooprofilattici sperimentali. (Deliberazione n. 139/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che non consente, a decorrere dal 1990, l'assegnazione di fondi in conto capitale alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le proprie deliberazioni in data odierna concernenti la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1997 di parte corrente e in conto capitale, con le quali, tra l'altro, sono state accantonate delle somme in attesa di proposte del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 luglio 1997, concernente l'assegnazione agli Istituti zooprofilattici sperimentali delle quote di lire 150 miliardi e lire 4 miliardi, a valere, rispettivamente, sulle quote accantonate del Fondo sanitario nazionale 1997 di parte corrente e in conto capitale;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni in data 31 luglio 1997;

Ritenuto di condividere i criteri proposti dal Ministro della sanità;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1997, è assegnata alle regioni capofila la somma di lire 150 miliardi per le esigenze degli Istituti zooprofilattici sperimentali, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale 1997, è assegnata alle regioni capofila la somma di lire 4 miliardi per le esigenze degli Istituti zooprofilattici sperimentali, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella *B* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 301

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1997 - PARTE CORRENTE - FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

(in milioni di lire)

Istituti zooprofilattici sperimentali	Regioni	Assegnazioni anno 1997
Torino	Piemonte Liguria Val d'Aosta	16.762
Brescia	Lombardia Emilia-Romagna	34.521
Padova	Veneto Friuli-Venezia Giulia Province autonome di Trento e di Bolzano	19.020
Perugia	Umbria Marche	10.330
Roma	Lazio Toscana	15.172
Teramo	Abruzzo Molise	10.939
Portici	Campania Calabria	10.325
Foggia	Puglia Basilicata	9.259
Palermo	Sicilia	11.963
Sassari	Sardegna	11.709
	Totale . . .	150.000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1997 - PARTE IN CONTO CAPITALE - FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

(in milioni di lire)

Istituti zooprofilattici sperimentali	Regioni	Assegnazioni anno 1997
Torino	Piemonte Liguria Valle d'Aosta (*)	531
Brescia	Lombardia Emilia-Romagna	1.093
Padova	Veneto Friuli-Venezia Giulia (*) Province autonome di Trento e di Bolzano	602
Perugia	Umbria Marche	327
Roma	Lazio Toscana	480
Teramo	Abruzzo Molise	346
Portici	Campania Calabria	327
Foggia	Puglia Basilicata	294
Palermo	Sicilia (*)	0
Sassari	Sardegna (*)	0
	Totale . . .	4.000

(*) Escluse dal finanziamento in conto capitale ai sensi del decreto-legge n. 415/1989, convertito nella legge n. 38/1990.

97A8158

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Adeguamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 140/1997).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della

politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994 con la quale vengono determinate per l'obiettivo 2, nel rispetto delle scadenze comunitarie, le procedure per la trasmissione alla Commissione U.E. dei programmi predisposti dalle amministrazioni regionali, nonché, la quota parte di cofinanziamento pubblico nazionale a carico del bilancio statale per le misure non direttamente gestite dalle amministrazioni centrali;

Vista la propria delibera 10 maggio 1995, concernente il programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 2;

Considerata l'opportunità che gli interventi per le piccole e medie imprese industriali non di competenza regionale, nonché gli interventi a valere sul Fondo sociale europeo, formino oggetto di ulteriori distinte delibere CIPE;

Viste le decisioni del dicembre 1996, con le quali la Commissione dell'Unione europea ha modificato le decisioni del dicembre 1994, nel quadro del partenariato con le autorità centrali e regionali interessate, recanti approvazione dei documenti unici di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali nelle regioni italiane di cui all'obiettivo 2, per il periodo 1994-1996;

Considerata la necessità di adeguare conseguentemente il cofinanziamento nazionale di tutti i DOCUP delle regioni italiane concernenti l'obiettivo 2, già stabilito con la predetta delibera 10 maggio 1995;

Considerato che sono stati resi disponibili dalla Commissione 331,135 Mecu per il periodo 1994-1996, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, a fronte dei quali occorre provvedere ad assicurare risorse nazionali pubbliche valutate in 1.089,532 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, per tali iniziative, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota del direttore generale del Servizio per le politiche di coesione del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/1854 in data 30 luglio 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione delle misure di competenza regionale concernenti lo sviluppo e il rafforzamento del tessuto delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane, il turismo, la ricerca e l'innovazione tecnologica, l'ambiente e la riqualificazione del territorio, per il periodo 1994-1996 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 1.089,532 miliardi di lire, di cui 733,258 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e

356,274 miliardi di lire con le disponibilità dei bilanci delle regioni e di altri soggetti pubblici interessati, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I trasferimenti sono disposti sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni al Fondo medesimo.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo per ciascuna regione autorizzato con la presente delibera.

4. Le regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

7. La presente delibera annulla e sostituisce la delibera 10 maggio 1995, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 305

ALLEGATO

OBIETTIVO 2 - SPESA NAZIONALE PUBBLICA - PERIODO 1994/1996

Tasso di conversione Ecu/Lira: 2.000)

(miliardi di lire)

REGIONI	Legge n. 183/1987				Totale reg./altri	TOTALE
	1994	1995	1996	Totale		
Piemonte	—	—	163,504	163,504	72,502	236,006
Liguria	—	0,090	85,550	85,640	35,472	121,112
Lombardia	8,426	8,782	10,092	27,300	31,020	58,320
Veneto	—	0,020	81,922	81,942	27,446	109,388
Emilia-Romagna	7,046	7,342	7,782	22,170	9,244	31,414
Toscana	1,434	1,624	203,812	206,870	91,388	298,258
Umbria	—	0,076	18,370	18,446	9,456	27,902
Marche	—	0,064	10,670	10,734	4,604	15,338
Lazio	—	0,008	61,452	61,460	51,500	112,960
Friuli-Venezia Giulia	—	—	54,538	54,538	23,362	77,900
Valle d'Aosta	—	—	0,654	0,654	0,280	0,934
Totale ...	16,906	18,006	698,346	733,258	356,274	1.089,532

97A8159

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 219-*ter*, «Via San Bartolomeo: ricostruzione sede stradale dalla via provinciale Vallecchia e via Aurelia - via Pescarella: Sistemazione strada e relativo ponte sul fiume Versilia». Comune di Pietrasanta. Presa d'atto. (Ordinanza n. 292).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Considerato che:

nella prima rimodulazione del piano (ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996) l'intervento in oggetto era ricompreso in un gruppo di progetti per un importo complessivo pari a lire 1.900 milioni;

con ordinanza commissariale n. 82 dell'11 settembre 1996 è stato preso atto del progetto esecutivo relativo ad un primo stralcio dell'intervento in oggetto per l'importo di L. 870.000.000;

lo stralcio di cui sopra è stato assunto in relazione alla posizione n. 219 (anziché 204) contenuta nella seconda rimodulazione del piano (ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996) in quanto la presa d'atto del 1° stralcio dell'intervento in oggetto è avvenuta quando era già stata approvata con ordinanza commissariale la 2ª rimodulazione del piano che eliminava dal piano l'intervento n. 204 (per un importo di lire 1.900 milioni) sostituendolo con il n. 219 per un finanziamento di lire 1.490 milioni;

essendo quindi intervenuta la presa d'atto sopra citata relativa ad un primo stralcio, il finanziamento di L. 1.490.000.000 deve intendersi decurtato della relativa somma di L. 870.000.000, risultando pertanto disponibile a valere sulla seconda rimodulazione l'importo di L. 620.000.000;

in data 13 settembre 1996 con ordinanza commissariale n. 89 è stato preso atto del progetto esecutivo relativo ad un secondo stralcio dell'intervento «via San Bartolomeo: ricostruzione sede stradale da via Provinciale Vallecchia e via Aurelia - via Pescarella: sistemazione strada e relativo ponte sul fiume Versilia», a valere sul residuo finanziamento di L. 620.000.000, risultando pertanto ancora disponibile la somma di L. 190.000.000;

Visto che con la quarta rimodulazione del piano (ordinanza n. 179 dell'11 marzo 1997) l'intervento in oggetto è stato finanziato per ulteriori L. 43.401.800 portando la somma a disposizione per il completamento dell'intervento n. 219 a L. 233.401.800;

Visto che con deliberazione della giunta comunale n. 685 del 26 giugno 1997 del comune di Pietrasanta, è stato approvato il progetto esecutivo per un ulteriore stralcio di lavori relativi all'intervento in oggetto a valere sul residuo finanziamento di L. 233.401.800 di cui sopra;

Verificato che il comune di Pietrasanta non ha provveduto a trasmettere nei termini previsti dalle disposizioni commissariali il progetto approvato come sopra ai fini della relativa presa d'atto e ha avviato la procedura per l'affidamento dei lavori tramite trattativa privata;

Visto che il comune di Pietrasanta ha provveduto successivamente a trasmettere in data 9 settembre 1997 (prot. n. 1590) il progetto esecutivo ai fini della presa d'atto da parte del commissario;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 16 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover comunque procedere alla presa d'atto, a suo tempo non avvenuta per quanto sopra esposto;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 219-*ter*, «via San Bartolomeo: ricostruzione sede stradale dalla via provinciale Vallecchia e via Aurelia - via Pescarella: sistemazione strada e relativo ponte sul fiume Versilia», comune di Pietrasanta, approvato con deliberazione della giunta del comune di Pietrasanta (ente attuatore) n. 685 del 26 giugno 1997.

Di trasmettere al comune di Pietrasanta la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8125

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 619, località Patigno - Lavori di regimazione acque strada comunale Patigno-Balanara e Patigno-Moglietta. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 20.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/293).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 619, località Patigno - Lavori di regimazione acque strada comunale Patigno-Balanara e Patigno-Moglietta. Comune di Zeri. Importo L. 20.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 197 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 619, località Patigno - Lavori di regimazione acque strada comunale Patigno-Balanara e Patigno-

Moglietta. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 197 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8126

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 622, località Patigno. Ripristino area in frana su strada comunale di Ternesa. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 30.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/294).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 622, località Patigno. Ripristino area in frana su strada comunale di Ternesa. Comune di Zeri. Importo L. 30.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 195 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 622, località Patigno. Ripristino area in frana su strada comunale di Ternesa. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 195 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8127

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 624, località Codolo. Ripristino sede stradale con rifacimento muro di sostegno e Villa di Sotto. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 30.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/295).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 624, località Codolo. Ripristino sede stradale con rifacimento muro di sostegno e Villa di Sotto. Comune di Zeri. Importo L. 30.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 187 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 624, località Codolo. Ripristino sede stradale con rifacimento muro di sostegno e Villa di Sotto. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 187 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8128

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 618, località Valditermine. Ripristino con canali Finsider Rio Boriolo sopra abitato. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 20.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/296).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 618, località Valditermine. Ripristino con canali Finsider Rio Botriolo sopra abitato. Comune di Zeri. Importo L. 20.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 174 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 618, località Valditermine. Ripristino con canali Finsider Rio Botriolo sopra abitato. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 174 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8129

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 628, località Antara. Lavori vari su strada comunale Antara-Bessignana. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 40.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/297).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 628, località Antara. Lavori vari su strada comunale Antara-Bessignana. Comune di Zeri. Importo L. 40.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 188 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 628, località Antara. Lavori vari su strada comunale Antara-Bessignana. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 188 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8130

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 625, località Antara. Ricostruzione fognature per acque miste. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 40.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/298).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 625, località Antara. Ricostruzione fognature per acque miste. Comune di Zeri. Importo L. 40.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 189 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 625, località Antara. Ricostruzione fognature per acque miste. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 189 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8131

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 616, località Patigno. Ricostruzione tubazione su strada interna abitato. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 20.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/299).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 616, località Patigno - Ricostruzione tubazione su strada interna abitato. Comune di Zeri. Importo L. 20.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 198 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 616, località Patigno - Ricostruzione tubazione su strada interna abitato. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 198 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8132

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 613, località Chioso. Ricostruzione muro di sostegno a valle della strada Chioso-Chiesa. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 15.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/300).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 613, località Chioso. Ricostruzione muro di sostegno a valle della strada Chioso-Chiesa. Comune di Zeri. Importo L. 15.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 172 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 613, località Chioso. Ricostruzione muro di sostegno a valle della strada Chioso-Chiesa. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 172 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8133

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1994, in particolare l'art. 2, il quale modifica la tabella II annessa al regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1652, integrandola e modificandola nel senso che la facoltà di ingegneria può rilasciare anche i seguenti diplomi universitari, di cui alla tabella XXIX-*bis:* ingegneria dell'automazione, ingegneria energetica, ingegneria informatica. Dalla stessa tabella va eliminato il diploma universitario in ingegneria informatica e automatica;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, n. 2079;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 24 settembre 1997;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 113 e seguenti riguardanti il diploma universitario in ingegneria informatica e automatica vengono soppressi e sostituiti dai seguenti:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «INGEGNERIA INFORMATICA»

Art. 1.

Presso la facoltà di ingegneria è istituito il corso di diploma universitario in «ingegneria informatica» come ridenominazione, ai sensi del decreto 31 marzo 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1994) del corso di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica (istituito con decreto rettorale 30 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 1994).

Il predetto corso di diploma fa parte del settore dell'ingegneria dell'informazione.

I titoli di ammissione al corso di diploma in ingegneria informatica sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria informatica».

Art. 2.

Allo scopo di permettere l'acquisizione sia di specifiche competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di diploma universitario possono essere articolati in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma universitario, all'atto della emanazione del manifesto degli studi. Gli orientamenti saranno caratterizzati da moduli didattici, in numero non inferiore a tre, scelti dalla facoltà in accordo con l'obiettivo didattico indicato in fase di formulazione del manifesto degli studi.

Art. 3.

La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti.

L'attività didattico-formativa è organizzata con riferimento al modulo didattico, che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Ciascun insegnamento potrà essere costituito da un singolo modulo o dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.

Complessivamente (sui tre anni di corso) l'attività didattica comprende almeno 2.100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più annualità distinte, con la stessa denominazione, poste in successione nel tempo e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I modulo, II modulo, ecc., all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti che saranno annualmente inseriti nel manifesto degli studi, nel rispetto dei moduli didattici elencati nelle tabelle relative ai singoli diplomi universitari in ingegneria, dovranno assicurare nel loro insieme non meno di 1500 ore di attività formative (lezioni ed esercitazioni). Le restanti ore, necessarie per raggiungere il globale di 2100, saranno assicurate dallo svolgimento di attività di laboratorio, tirocinio, conferenze, seminari, moduli europei. La facoltà, nel proprio regolamento didattico, potrà prevedere di affidare l'attività didattica relativa ai laboratori ed alla organizzazione dei tirocini e delle conferenze ed alla relativa attività di tutorato didattico a professori di ruolo o a ricercatori confermati o a professori a contratto.

L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a valutazione, potrà essere ritenuta dal consiglio di corso di diploma universitario equivalente, al massimo, a due moduli didattici.

Nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, il consiglio di corso di diploma competente potrà prevedere l'effettuazione di stages e di periodi di studio nell'ambito della Comunità europea ed eventualmente anche in altre nazioni, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. Le modalità di riconoscimento del periodo di studio effettuato all'estero, presso le università con le quali siano state stipulate convenzioni di scambio degli allievi dei corsi di diploma, ai fini del completamento degli studi per il conseguimento del diploma saranno stabilite dai competenti organi accademici.

La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi della normativa vigente, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne, potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste nello statuto dell'Ateneo, a professori a contratto.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti, non superiore, di norma, alle cento unità.

Art. 4.

Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, sulla base dei regolamenti didattici di Ateneo e di facoltà vigenti, e su proposta del competente consiglio di corso di diploma, la denominazione degli insegnamenti da attivare sia per quanto riguarda i moduli didattici obbligatori, sia per quelli di orientamento, sia infine per quelli a scelta, necessari per raggiungere il numero minimo di moduli didattici che consente l'accesso all'esame di diploma, secondo quanto stabilito al successivo art. 6. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 e successive modificazioni.

Il manifesto degli studi definirà inoltre:

i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati e a obblighi di frequenza assolti, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo;

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

le eventuali norme per l'inserimento nel piano degli studi degli insegnamenti di orientamento a scelta;

la durata (annualità o semi-annualità) nonché le discipline afferenti ad annualità integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo di altri moduli didattici di cui all'art. 2.3;

le modalità dell'esame di diploma.

L'identità di denominazione fra insegnamenti non comporta necessariamente identità di programmi, di svolgimento, di docente.

La facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera; le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa.

Art. 5.

Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma della facoltà di ingegneria nel rispetto del numero dei posti messi annualmente a concorso e con le modalità previste dal manifesto degli studi, il consiglio di facoltà riconoscerà gli esami già sostenuti col criterio della utilità dei rispettivi moduli didattici al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e definirà l'anno di corso cui lo studente potra iscriversi.

Art. 6.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver seguito gli insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per un numero di moduli didattici non inferiore a 30, pari a 15 annualità.

L'esame di diploma consiste in una discussione pubblica avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potranno essere discussi elaborati attinenti le materie del corso di diploma e le attività di stage, svolti sotto la guida di uno o più relatori di cui almeno uno scelto fra i docenti della facoltà e con le modalità stabilite dai consigli di corso di diploma universitario competenti.

Art. 7.

Il *curriculum* del diploma universitario in «ingegneria informatica» è formulato con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati il/i gruppo/i di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario viene anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi universitari di ingegneria; nella tabella *B2* i moduli didattici caratterizzanti il settore dell'ingegneria dell'informazione; nella tabella *C.2.3* gli ulteriori moduli didattici, specifici del corso di diploma universitario in «ingegneria informatica».

TABELLA *A*

Moduli didattici comuni
a tutti i diplomi universitari in ingegneria

n. 4 m.d. nei settori: A02A - Analisi matematica; A01C - Geometria; A03X - Fisica matematica; A04A - Analisi numerica; A01A - Logica matematica; A01B - Algebra; A02B - Probabilità e statistica matematica S01A Statistica,
contenuto dei moduli: Matematica.

n. 1 m.d. nel settore: B01A - Fisica generale,
contenuto del modulo: Fisica.

n. 1 m.d. nei settori: B01A - Fisica generale; B030 - Struttura della materia,
contenuto del modulo: Fisica.

n. 1 m.d. nel settore: C06X - Chimica,
contenuto del modulo: Chimica.

n. 1 m.d. nel settore: K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
contenuto del modulo: Informatica di base.

n. 1 m.d. nei settori: H15X - Estimo; I27X - Ingegneria economico-gestionale; P01A Economia politica,
contenuto del modulo: Economia e gestione.

———

TABELLA *B.2*

Moduli didattici comuni
a tutti i diplomi universitari del settore dell'informazione

n. 1 m.d. nel settore: I17X - Elettrotecnica;
n. 1 m.d. nel settore: K01X - Elettronica;
n. 1 m.d. nei settori: K02X - Campi elettromagnetici; K03X - Telecomunicazioni;
n. 1 m.d. nel settore: K04X - Automatica;
n. 2 m.d. nel settore: K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

———

TABELLA *C.2.3*

Moduli didattici specifici
del diploma universitario in ingegneria informatica

n. 4 m.d. nel settore: K0SA - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
n. 1 m.d. nei settori: K01X - Elettronica; K10X - Misure elettriche ed elettroniche;
n. 1 m.d. nel settore: K03X - Telecomunicazioni;
n. 1 m.d. nel settore: K04X - Automatica;
n. 1 m.d. nei settori: A04B - Ricerca operativa; K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicana.

Modena, 29 settembre 1997

Il rettore: CIPOLLI

97A8160

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Cluj-Napoca e Pjatra Neamt (Romania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Cluj-Napoca (Romania) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Bucarest con circoscrizione territoriale: i distretti di Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Alba, Hunedoara, Cluj, Salaj, Sibiu.

Art. 2.

È istituito in Piatra Neamt (Romania) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Bucarest con circoscrizione territoriale: i distretti di Iasi, Neamt, Botosani, Suceava, Vaslui, Bacau, Harghita.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A8161

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'ampliamento della «Magazzini generali Lombardi S.p.a.», in Lungavilla

Con decreto ministeriale 15 settembre 1997 la «Magazzini generali Lombardi S.p.a.», con sede in Lungavilla (Pavia), via Roma, 89, è stata autorizzata ad ampliare il proprio impianto gestito in regime di magazzino generale.

97A8162

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione Donato Campagna», in Cosenza

Con decreto ministeriale 5 settembre 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione Donato Campagna», con sede in Cosenza, ed è stato approvato lo statuto.

97A8165

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 ottobre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1708,98
ECU	1918,84
Marco tedesco	977,68
Franco francese	291,62
Lira sterlina	2764,79
Fiorino olandese	867,77
Franco belga	47,396
Peseta spagnola	11,584
Corona danese	256,68
Lira irlandese	2512,03
Dracma greca	6,213
Escudo portoghese	9,597
Dollaro canadese	1231,79
Yen giapponese	14,219
Franco svizzero	1172,54
Scellino austriaco	138,91
Corona norvegese	242,39
Corona svedese	225,30
Marco finlandese	325,68
Dollaro australiano	1258,66

97A8307

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni ed integrazioni allo statuto ed ai regolamenti della Cassa nazionale del notariato

Con decreto interministeriale 12 settembre 1997 sono state approvate modifiche ed integrazioni agli articoli 4, 5, 8, 13, 15, 17, 23, 26 e 30 dello statuto; degli articoli 4, 10-*bis*, 26 e 44 del regolamento di previdenza, e dell'art. 2 del regolamento per la concessione di assegni di studio della Cassa nazionale del notariato.

97A8163

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Ancona, Pesaro e Urbino e Terni.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1997 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Ancona:

facchinaggio mercato ittico di Ancona: 47ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.295.000 mensili

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1997 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Pesaro e Urbino:

macellatori: 50ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.420.000 mensili.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1997 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

Provincia di Terni:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabaglia; facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge; facchini degli scali ferroviari; facchini doganali, facchini generici; accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con eslusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione che non abbiano ancora attuato la trasformazione prevista dall'articolo 2, comma 21, della legge 23 dicembre 1996, n. 647: 41ª classe iniziale di contribuzione con corripondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili;

2) trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori e simili; motascafisti e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo, riparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, giardinaggio e simili);

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, giardinaggio e simili): 41ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili;

3) attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili: 41ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili;

Attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale: 41ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili.

97A8164

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 1997, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1996 e ai mesi del 1997 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI		Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
1996	Settembre	3,4	9,4
	Ottobre	3,0	8,9
	Novembre	2,6	8,8
	Dicembre	2,6	8,5
1997	Gennaio	2,6	8,3
	Febbraio	2,4	7,6
	Marzo	2,2	6,8
	Aprile	1,7	6,3
	Maggio	1,6	6,0
	Giugno	1,4	5,4
	Luglio	1,6	5,3
	Agosto	1,5	5,0
	Settembre	1,4	4,9

97A8265

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione all'utilizzazione e commercio dell'acqua minerale «Federica»

L'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale della regione autonoma della Sardegna con proprio atto n. 2580 del 24 settembre 1997 ha autorizzato la ditta «Fonte S. Giacomo S.n.c. e C.» di Pinna Ottavio, con sede legale in via Carpentieri, 8, Villasor, all'utilizzazione e commercio dell'acqua minerale naturale «Federica» la cui captazione è situata in località «Su Pranu» s.s. 196 «Villasor-Villacidro» in prossimità dello stabilimento di imbottigliamento.

Il commercio avverrà in contenitori di PET da cl. 150; 0,75 e 0,50, sia per l'acqua minerale naturale che per l'acqua addizionata di CO_2.

97A8166

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 6109/97 Sett. Un. in data 2 ottobre 1997, il cognome della sig.ra Vimari Nada, nata a Rifembergo (t.c.) il 13 luglio 1920 è stato ripristinato nella forma originaria di Vidmar, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

97A8167

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA SPEZIA

Nomina del vice conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione n. 214 dell'8 settembre 1997 la giunta camerale ha nominato il dott. Alessandro Beverini, ottava qualifica, vice conservatore del registro delle imprese.

97A8168

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'Università di Modena riguardante: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 1997).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 29, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... settore scientifico disciplinare F07F - *neurologia,* disciplina: "nefrologia".», leggasi: «... settore scientifico disciplinare F07F - *nefrologia,* disciplina "nefrologia".».

97A8169

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189